

(da www.servizi-legali.it)

IL PART TIME NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TORNATO AD ESSERE STRATEGICO. GIA' IN BASE ALL'ART. 1, COMMA 36, DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2012 (l. 183/2011), INFATTI, ESSO E' UNA OPPORTUNITA' ORGANIZZATIVA DA VALUTARE OBBLIGATORIAMENTE
DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PERSONALE DELL'ENTE PUBBLICO -PENA LA SUA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE- PRIMA DI PROCEDERE CON LA MOBILITA' OBBLIGATORIA O LA COLLOCAZIONE IN DISPONIBILITA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI VALUTATI IN "SOPRANNUMERO" O IN "ECCEDENZA DI PERSONALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI O ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA".

LA NOVITA', DA TEMPO AUSPICATA, FU SANCITA NEL TESTO DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 EFFICACE DALL'1 GENNAIO DEL 2012.

Ecco come la legge di stabilità per il 2012, all'art. 36, comma 1, ha disposto la modifica, a decorrere dall'1/1/2012, dell'art. 33 (intitolato "Eccedenze di personale e mobilità collettiva") del D.L.gs. 165/2001:
"*33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.*
1. ***Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino***

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo *dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. ***La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare*** *.*
4. ***Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.***
5. ***Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*** *, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,*
in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarietà,
ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."

Le parole evidenziate in neretto costituiscono i passaggi della disposizione che fondano il nuovo e concreto impegno delle pubbliche amministrazioni all'utilizzazione di rapporti

di lavoro a part time. 